

Legge regionale 17 giugno 1993 , n. 47 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

Art. 103

Integrazione dell' articolo 91 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

- 1.** All' articolo 91, comma 9, della legge regionale n. 4/1992, è aggiunta la locuzione << , per la realizzazione di impianti per la balneazione a scopo termale o turistico ed all' acquisto delle attrezzature e degli arredi ad essi relativi >>.
- 2.** Gli oneri derivanti dall'integrazione prevista dal comma 1 fanno carico al capitolo 8539 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993. Nella denominazione del capitolo 8539 dello stato di previsione predetto è aggiunta la locuzione << nonché per la realizzazione di impianti per la balneazione a scopo termale o turistico e per l' acquisto delle attrezzature e degli arredi ad essi relativi >>.